

COMUNE DI FIGLINE E INCISA
VALDARNO

**REGOLAMENTO DELLE
ENTRATE COMUNALI**

Approvato con deliberazione C.C. n. ____ del _____

INDICE

TITOLO I:DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 – Oggetto del regolamento
- Articolo 2 – Individuazione delle entrate comunali
- Articolo 3 – Regolamenti specifici
- Articolo 4 – Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni
- Articolo 5 – Forme di gestione
- Articolo 6 – Accertamento esecutivo
- Articolo 7 – Riscossione coattiva
- Articolo 8 – Interessi moratori
- Articolo 9 – Costi di elaborazione e notifica
- Articolo 10 -Rateizzazione
- Articolo 11 - Discarico per crediti inesigibili
- Articolo 12 – Ingiunzioni di pagamento
- Articolo 13 – Rimborsi

TITOLO II: ENTRATE TRIBUTARIE

- Articolo 14 – Soggetti responsabili della gestione
- Articolo 15 – Modalità di pagamento
- Articolo 16 – Attività di riscontro
- Articolo 17 – Sanzioni tributarie
- Articolo 18 – Autotutela
- Articolo 19 – Reclamo-Mediazione
- Articolo 20 – Diritto di interpello
- Articolo 21– Accertamento con adesione
- Articolo 22 – Ravvedimento operoso
- Articolo 23 – Abbandono del credito
- Articolo 24 – Interessi
- Articolo 25 – Compensazione verticale stesso tributo
- Articolo 26 – Compensazione orizzontale tra crediti e debiti tributari
- Articolo 27 – Competenza sulle dichiarazioni di compensazione

TITOLO III: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

- Articolo 28 – Soggetti responsabili della gestione
- Articolo 29 – Modalità di pagamento
- Articolo 30 – Attività di riscontro
- Articolo 31 – Omissione o ritardo dei pagamenti
- Articolo 32 – Interessi

TITOLO IV: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Articolo 33 – Scadenza pagamento TOSAP e Imposta di Pubblicità
- Articolo 34- Disposizioni finali
- Articolo 35- Entrata in vigore

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le entrate spettanti al Comune aventi natura tributaria ed extratributaria, al fine di garantire il buon andamento del Comune in osservanza dei principi di efficienza, economicità, equità, efficacia e trasparenza, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
2. Sono esclusi dal presente regolamento i trasferimenti dello Stato e degli altri Enti pubblici.

Articolo 2 – Individuazione delle entrate comunali

1. Le entrate spettanti al Comune sono costituite da:
 - a) entrate tributarie:
 - Imposta comunale sulla pubblicità;
 - Diritti sulle pubbliche affissioni;
 - Tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche;
 - Imposta di soggiorno;
 - Imposta municipale propria;
 - Tributo per i servizi indivisibili;
 - Tassa sui rifiuti;
 - qualsiasi altro tributo spettante al Comune per disposizione di legge;
 - b) entrate extratributarie:
 - Canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche;
 - Lampade votive;
 - Oneri di urbanizzazione;
 - Servizi a domanda individuale;
 - Fitti comunali;
 - Proventi dei servizi pubblici;
 - Canoni di uso;
 - qualsiasi altra somma spettante al Comune per disposizione di legge, regolamento o a titolo di liberalità.
2. Qualora le deliberazioni relative alle aliquote e tariffe delle entrate di cui al comma 1 non siano adottate entro i termini massimi previsti, si intendono automaticamente prorogate le aliquote e tariffe relative all'anno precedente, così come previsto dall'art.1 comma 169 della L. n. 296/2006.

Articolo 3 – Regolamenti specifici

1. Fermi restando i criteri generali stabiliti dal presente regolamento, la gestione di ogni singola entrata può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con apposito regolamento, in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura dell'entrata medesima.

Articolo 4 – Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio Comunale con i regolamenti specifici riguardanti ogni singola entrata o, in mancanza, con le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe delle singole entrate.
2. La determinazione dei canoni, delle tariffe dei servizi e delle concessioni sui beni demaniali compete alla Giunta Comunale, nel rispetto dei limiti minimi e massimi eventualmente stabiliti dalla legge.
3. Le deliberazioni di approvazione devono essere adottate entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.

Articolo 5 – Forme di gestione

- 1 Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, per le attività, anche disgiunte, di accertamento e riscossione, secondo quanto previsto dall'art. 52, comma 5, del D. Lgs. 446/1997.
- 2 La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.

Articolo 6 – Accertamento esecutivo

1. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. L'accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, deve essere notificato nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.
3. Gli atti di cui ai precedenti commi devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, ovvero, nel caso di entrate patrimoniali, entro sessanta giorni dalla notifica dell'accertamento finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie", ovvero di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.
4. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
5. L'avviso di accertamento acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, ovvero decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'accertamento finalizzato alla riscossione delle entrate

patrimoniali, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 7 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali è effettuata secondo le modalità previste dal presente regolamento e per quanto non regolamentato dall'art.1, commi da 792 a 804, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. I soggetti legittimati alla riscossione coattiva sono:
 - a) il Comune di Figline e Incisa Valdarno;
 - b) l'Agenzia delle Entrate-Riscossione;
 - c) i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997.
3. Il Funzionario responsabile del tributo ed il Responsabile dell'entrata patrimoniale individuano i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta o dal Consiglio comunale e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.
4. La riscossione coattiva può essere effettuata a seguito dell'intervenuta esecutività di :
 - a) avviso di accertamento con efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 1 c. 792 della L. 160/2019 e s.m.i.;
 - b) ingiunzione di pagamento sulla base di quanto previsto dal R.D. 14.4.1910, n° 639;
 - c) cartella di pagamento sulla base delle disposizioni di cui al D.P.R. 29/09/1973, n° 602;
5. Il titolo esecutivo di cui alle lett. b) e c) del comma precedente deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
6. Per gli atti di cui al comma 3 lett. a), decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario e dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.
7. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.
8. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.
9. Non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora la somma dovuta, compresi gli interessi, spese ed altri accessori, sia inferiore all'importo di Euro 17,00 complessivi.

10. Il comma 9 non si applica quando si tratti di somme dovute periodicamente con cadenza inferiore all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo degli importi dovuti nell'anno solare, compresi interessi, spese ed accessori, risulti comunque inferiore al limite di cui al precedente comma 9.

Articolo 8 – Interessi moratori

1. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di un punto percentuale.
2. Nel caso di affidamento del credito comunale all'Agenzia delle Entrate-Riscossione si applica quanto previsto dall'articolo 792, lettera i) della legge n. 160 del 2019.

Articolo 9 – Costi di elaborazione e notifica

1. I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono così determinati:
 - a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
 - b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai [decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455](#), [del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109](#), e [del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80](#), per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

Articolo 10 -Rateizzazione

1. In via generale, per i debiti di natura tributaria ed extratributaria, possono essere concesse, a specifica domanda e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - ammontare del debito: superiore a Euro 100,00;
 - decadenza dal beneficio concesso qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;

- applicazione degli interessi di mora di cui all'articolo 9, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione;
 - inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.
2. Il Responsabile del Servizio competente, su richiesta dell'interessato, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di settantadue, secondo il seguente schema:
 - fino a € 100,00 nessuna rateizzazione;
 - da € 100,01 a € 200,00 fino a 8 rate mensili;
 - da € 200,01 a € 500,00 fino a 16 rate mensili;
 - da € 500,01 a € 3.000,00 fino a 24 rate mensili;
 - da € 3.000,01 a € 6.000,00 fino a 32 rate mensili;
 - da € 6.000,01 a € 20.000,00 fino a 40 rate mensili;
 - da € 20.000,01 a € 50.000,00 fino a 60 rate mensili;
 - oltre € 50.000,00 fino a 72 rate mensili;
 3. Se è richiesta la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti relativi alla medesima entrata, le soglie d'importo per la definizione del numero di rate concedibili si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la dilazione.
 4. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.
 5. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi di cui al comma 1 del presente articolo.
 6. Le rate scadono l'ultimo giorno del mese ed il relativo ammontare non può essere inferiore ad Euro 25,00.
 7. Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni o rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati al precedente comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a Euro 20.000,00, le dilazioni o rateazioni sono concesse previa prestazione di garanzia ritenuta idonea.
 8. Ai sensi delle disposizioni contenute all'art.26, comma 1 bis, del D.lgs.46/99, la richiesta di dilazione riferita a importi iscritti in carichi trasmessi all'Agenzia delle entrate-riscossione, deve essere presentata al medesimo agente nazionale di riscossione, che agirà secondo le disposizioni normative e le direttive proprie.

Articolo 11 - Discarico per crediti inesigibili

1. Il Funzionario responsabile del tributo, o il Responsabile dell'entrata patrimoniale, comunica annualmente al Servizio Ragioneria del Comune l'elenco degli atti esecutivi i cui crediti sono ritenuti inesigibili
2. I crediti riferiti a soggetti debitori per i quali sono in corso procedure concorsuali, sono dichiarati provvisoriamente inesigibili.
3. Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, se il credito residuo, anche riferito a più anni, è inferiore a euro 17,00, l'importo è dichiarato inesigibile, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni cautelari o esecutive.

Articolo 12 – Ingiunzioni di pagamento

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 9 del presente regolamento si applicano anche alle ingiunzioni emesse a decorrere dal 1° gennaio 2020;
2. Le ingiunzioni di pagamento emesse a decorrere dal 1° gennaio 2020 dovranno contenere tutte le informazioni relative agli atti a cui si riferiscono, fermo restando il necessario avvenuto rispetto del contenuto degli atti di cui al comma 3 dell'articolo 6, con riferimento alle entrate tributarie e patrimoniali, ad eccezione delle sanzioni per violazioni al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 13 – Rimborsi

1. Il rimborso delle entrate comunali versate e non dovute è disposto dal Funzionario Responsabile del Servizio su richiesta del creditore.
2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, corredata della documentazione relativa al pagamento del quale si chiede il rimborso ed essere sottoscritta dal richiedente.
3. L'istanza deve essere presentata entro il termine di prescrizione, che per le entrate tributarie è fissato in cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione della somma.
4. In deroga ad eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi tributarie, il responsabile del servizio può disporre nel termine di prescrizione decennale il rimborso di somme dovute ad altro comune ed erroneamente riscosse dall'ente; ove vi sia assenso da parte del Comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata allo stesso.
5. Il Comune effettua il rimborso nei termini prescritti dalla normativa di ogni specifica entrata e comunque, per le entrate tributarie, entro 180 giorni dalla presentazione dell'istanza.
6. Non si procede all'esecuzione di alcun tipo di rimborso se l'importo è inferiore a Euro 12,00.

TITOLO II: ENTRATE TRIBUTARIE

Articolo 14 – Soggetti responsabili della gestione

1. La responsabilità della gestione dei tributi comunali compete al Funzionario Responsabile del tributo specifico designato dalla Giunta comunale o dal soggetto abilitato alla gestione del tributo specifico, nel rispetto dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997.
2. Spettano al Responsabile del tributo, secondo il disposto normativo e regolamentare, tutte le attività di progettazione, gestione e realizzazione per il conseguimento del risultato, ivi comprese quelle di istruttoria, di verifica, di controllo, di riscossione ordinaria e coattiva, di accertamento, di recupero e di irrogazione delle sanzioni.
3. Il Funzionario Responsabile del tributo cura tutte le operazioni utili, in fatto e in diritto, all'acquisizione delle risorse, compresa l'attività istruttoria, di controllo e verifica, nonché l'attività di accertamento, recupero e sanzionatoria, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata, come previsto

dall'art. 179 del D.Lgs. n. 267/2000 e dal Regolamento di Contabilità dell'Ente.

Articolo 15 – Modalità di pagamento

1. Le modalità di pagamento dei tributi sono definite dalla legge ovvero nei singoli regolamenti disciplinanti le diverse risorse di entrata, in base all'art 52 del D. Lgs. 446/1997 e s.m.i. e all'art. 2-bis del D.L. 193/2016 e s.m.i., fatta salva la disciplina particolare prevista dalla legge per il singolo tributo, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e in funzione della velocizzazione delle fasi di acquisizione delle risorse e rendicontazione delle stesse.
2. Fatte salve le specifiche disposizioni di legge, il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Articolo 16 – Attività di riscontro

1. I funzionari responsabili di ciascun tributo gestito direttamente dall'Ente provvedono all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni nonché di qualsiasi altro adempimento posto a carico del contribuente dalle leggi e dai regolamenti.
2. Le attività di cui al comma 1 possono essere effettuate anche mediante affidamento, in tutto o in parte, a terzi in conformità ai criteri stabiliti dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997.
3. L'organo competente, su proposta motivata del funzionario responsabile, può affidare a terzi con convenzione ogni attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata.

Articolo 17 – Sanzioni tributarie

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate, graduate ed irrogate ai sensi delle singole disposizioni di legge vigenti nonché dei decreti legislativi nn. 471, 472, 473 del 18 dicembre 1997 e s.m.i; nell'atto impositivo sono indicate le eventuali riduzioni della sanzione in caso di acquiescenza alle risultanze dell'atto, correlato al versamento degli importi complessivamente entro il termine indicato ed intimato nell'atto.
2. L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa.

Articolo 18 – Autotutela

1. Il Funzionario Responsabile del tributo può in qualsiasi momento, con atto motivato, annullare totalmente o parzialmente il provvedimento fiscale emesso se ne riscontra l'illegittimità.
2. Il funzionario è comunque tenuto ad annullare il provvedimento illegittimo, anche se divenuto definitivo, nei casi in cui emerga che si tratta di errore di persona, doppia imposizione, errori di calcolo nell'accertamento del tributo,

errore sul presupposto dell'imposta, preesistenza di requisiti per ottenere agevolazioni e per esibizione di prova di pagamento regolarmente effettuato.

3. Oltre ai casi previsti nei precedenti commi, il funzionario può revocare in pendenza di giudizio, qualsiasi provvedimento quando emerga l'inutilità di coltivare la lite in base a valutazione, analiticamente esposta nella motivazione dell'atto, dei seguenti elementi:
 - probabilità di soccombenza del Comune con richiamo ad eventuali similari vicende fiscali conclusasi negativamente;
 - valore della lite, costo della difesa e costo della soccombenza.

Articolo 19 – Reclamo-Mediazione

1. Alle controversie relative alle entrate tributarie comunali di valore non superiore ad € 50.000,00 (riferibili al solo tributo) si applica l'istituto del reclamo – mediazione ai sensi dell'art 17/bis del D.Lgs. 546/1992 così come modificato dall'art. 9 del D.Lgs. 156/2015.
2. Il ricorso avverso un atto di accertamento o di diniego di rimborso di valore inferiore ai suddetti € 50.000,00, produce gli effetti del reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa.
3. La procedura di reclamo-mediazione deve essere conclusa entro il termine di 90 giorni durante i quali il ricorso non è procedibile e sono altresì sospesi la riscossione e il pagamento delle somme dovute.
4. Il procedimento di reclamo si conclude con provvedimento di accoglimento o rigetto sottoscritto dal funzionario responsabile del reclamo-mediazione e si perfeziona con il versamento, entro venti giorni, dell'intero importo dovuto ovvero della prima rata, in caso di pagamento rateale.
5. Decorso infruttuosamente il termine suddetto di 90 giorni per la conclusione della procedura di reclamo-mediazione, il reclamo vale come ricorso e inizia a decorrere il termine di 30 giorni per l'eventuale costituzione in giudizio del contribuente previsto dal D.Lgs. 546/1992.

Articolo 20 – Diritto di interpello

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro 90 giorni dalla ricezione, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni relative a tributi comunali a casi concreti e personali qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generali.
3. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
4. La risposta del funzionario responsabile del tributo, scritta e motivata, ha efficacia esclusivamente ai fini e nell'ambito del rapporto tributario del richiedente e soltanto per la questione oggetto dell'istanza di interpello. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o

sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.

5. Nel caso in cui l'istanza di interpello, formulata da un numero elevato di contribuenti, concerne la stessa questione o questioni analoghe fra loro, l'Amministrazione può rispondere collettivamente con atto funzionario responsabile del tributo, inviato per posta elettronica ordinaria, diffuso a mezzo stampa e sito istituzionale, oppure pubblicato all'Albo Pretorio.
6. Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da comunicare mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.

Articolo 21- Accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione viene applicato nei limiti e con le modalità previste dall'apposito regolamento per l'adesione all'accertamento.

Articolo 22 - Ravvedimento operoso

1. Per sanare la posizione debitoria, il contribuente essere versare quanto dovuto, pagando contestualmente i seguenti importi:
 - a) la somma omessa,
 - b) l'importo della sanzione, calcolata in base alla tardività del versamento e della violazione commessa,
 - c) gli interessi maturati a giorni, calcolati in base ai tassi in vigore nei singoli periodi che intercorrono dalla scadenza originaria al giorno del versamento;
2. Per le entrate diverse da quelle in autoliquidazione, per le quali il contribuente non è in grado di determinare l'importo da versare, il conteggio viene effettuato dall'ufficio tributi, su apposita istanza del contribuente.

Articolo 23 - Abbandono del credito

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che si dovrebbero effettuare per pervenire alla riscossione del tributo, nonché degli oneri di riscossione, non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione, qualora l'ammontare del tributo non versato o della sola sanzione, nei casi in cui non ci sia tributo da recuperare, non superi Euro 12,00.
2. L'abbandono di cui al precedente comma non si applica qualora si tratti di tributi dovuti per più periodi inferiori all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo nell'anno, degli importi dovuti per i diversi periodi, risulti comunque inferiore al limite di cui al comma 1.

Articolo 24 - Interessi

1. Per i tributi locali dovuti al Comune, la misura annua degli interessi è pari al tasso legale aumentato un punto percentuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1 comma 165 della Legge n. 296/2006.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dalla data in cui sono divenuti esigibili.
3. Gli interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 25 – Compensazione verticale stesso tributo

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, oppure ne può essere richiesto il rimborso. In tale caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.
2. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al punto 1 deve presentare, entro la scadenza del pagamento, una dichiarazione sottoscritta contenente almeno i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale o Partita IVA, se esistente, del contribuente;
 - il tributo eventualmente dovuto al lordo della compensazione;
 - l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta;
 - l'affermazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza, o l'indicazione della domanda in cui sono state esposte.
3. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo.

Articolo 26 – Compensazione orizzontale tra crediti e debiti tributari

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento di altri tributi comunali del medesimo anno o degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso e subordinatamente alla presentazione, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, di una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente;
 - il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta e per tributo;
 - l'affermazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza, o l'indicazione della domanda in cui sono state esposte.
2. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.
3. Sono esclusi dalla compensazione i crediti e i debiti relativi a tributi non gestiti in economia.
4. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo.

Articolo 27 – Competenza sulle dichiarazioni di compensazione

1. Le dichiarazioni di compensazione previste nel presente capo sono indirizzate al funzionario responsabile del tributo sul quale è effettuata la compensazione. In caso di invio ad ufficio non preposto, quest'ultimo trasmette la documentazione ricevuta al funzionario predetto.

TITOLO III: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Articolo 28 – Soggetti responsabili della gestione

1. I funzionari responsabili provvedono a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione delle risorse, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata.
2. Nel caso in cui si debba procedere alla riscossione coattiva, la documentazione di cui al precedente comma è inviata al funzionario responsabile del servizio al quale, secondo il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, è attribuito il compito di provvedere alle procedure esecutive nei confronti dei debitori del Comune.
3. Qualora il perseguimento delle entrate sia stato affidato a terzi, come previsto dall'art. 52 comma 5 lett. b) del D.Lgs. n. 446/1997, il funzionario responsabile vigila sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento.

Articolo 29 – Modalità di pagamento

1. Le modalità di pagamento sono definite nei singoli regolamenti disciplinanti le diverse risorse di entrata, in base all'art 52 del D. Lgs. 446/1997 e s.m.i., nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei cittadini e in funzione della velocizzazione delle fasi di acquisizione delle risorse e rendicontazione delle stesse.

Articolo 30 – Attività di riscontro

1. I funzionari responsabili di ciascuna entrata gestita direttamente dall'Ente provvedono all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni nonché di qualsiasi altro adempimento posto a carico dell'utente dalle leggi e dai regolamenti.
2. Le attività di cui al comma 1 possono essere effettuate anche mediante affidamento, in tutto o in parte, a terzi in conformità ai criteri stabiliti dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997.

Articolo 31 – Omissione o ritardo dei pagamenti

1. La contestazione riguardante sia l'omissione totale o parziale che il ritardo del pagamento di somme non aventi natura tributaria, è effettuata con atto scritto, nel quale devono essere indicati tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini della precisa individuazione del debito originario, degli

eventuali interessi, delle eventuali sanzioni, nonché l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento.

2. Gli atti indicati nel precedente comma sono comunicati ai destinatari mediante notificazione effettuata tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, tramite PEC o, in via alternativa, dal messo comunale.

Articolo 32 – Interessi

1. Per le entrate extratributarie dovute al Comune, la misura annua degli interessi è pari al tasso di interesse legale vigente.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dalla data in cui sono divenuti esigibili.
3. Gli interessi nella stessa misura spettano al creditore per le somme ad esso dovute, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

TITOLO IV: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 33 – Scadenza pagamento TOSAP e Imposta di Pubblicità

1. Le scadenze di pagamento della Tassa Occupazione Spazi ed Aree pubbliche e dell'Imposta sulla Pubblicità sono stabilite al 31 marzo di ogni anno.

Articolo 34 - Disposizioni finali

1. A far data dalla sua entrata in vigore il presente Regolamento abroga il Regolamento delle entrate approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio con poteri del Consiglio Comunale n. 11 del 27/02/2014 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 117 del 10/06/2015;
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di leggi e regolamentari vigenti.

Articolo 35 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.